

Legge regionale 11 giugno 1976, n. 20 (BUR n. 27/1976) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 MARZO 1975, N. 31

Art. 1

Il termine di cui alla lettera b) dell'art. 12 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, è prorogato fino al 31 dicembre 1976.

Art. 2

Le sanzioni previste dall'art. 14 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, si applicano a chiunque intraprenda lavori di ricerca o coltivazione mineraria in violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di permesso di ricerca o di concessione.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.